



ORDINANZA CONCERNENTE LE TARIFFE DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE MODIFICA

Il Municipio di Cugnasco-Gerra

vista la risoluzione del 18 ottobre 2022 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, con la quale è stato approvato l'adeguamento del Regolamento dell'Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra (RAAP), ora denominato Regolamento comunale per la gestione e la fornitura dell'acqua potabile (RGAP), conseguente allo scioglimento dell'Azienda deciso dal Consiglio comunale il 21 dicembre 2021;

tenuto conto che, con l'adozione delle nuove disposizioni, si rende necessario l'adeguamento formale dell'Ordinanza del 22 giugno 2010 concernente le tariffe dell'Azienda acqua potabile;

visto l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC) che attribuisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti;

con risoluzione numero 2009 del 13 marzo 2023

decreta:

1. L'Ordinanza municipale del 22 giugno 2010 concernente le tariffe dell'Azienda acqua potabile è modificata come segue:

Nuovo titolo: Ordinanza concernente le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile (OTAP)

Articolo 7 – Contributi di solidarietà

Il Comune di Cugnasco-Gerra aderisce all'iniziativa denominata "Centesimo di solidarietà". È pertanto prelevato un contributo simbolico di un centesimo per ogni metro cubo di acqua potabile consumata dall'utenza da devolvere a progetti di sviluppo idrico in paesi confrontati con gravi problemi di approvvigionamento e di distribuzione di acqua potabile.

Articolo 8 – Entrata in vigore

Abrogato

Articolo 9 – Prelievo delle tasse in caso di cambiamento di proprietà

- 1) L'abbonato che nel corso dell'anno aliena un immobile allacciato all'acquedotto comunale deve le tasse di abbonamento, di noleggio del contatore e sul consumo, pro rata temporis, fino alla fine del mese nel quale il bene è alienato. Fa stato la data di iscrizione della mutazione a Registro fondiario. Il nuovo abbonato è assoggettato alle tasse menzionate a partire dal mese successivo.
 - 2) L'abbonato alienante è tenuto ad eseguire la lettura del contatore, consegnando i dati rilevati al Comune. Nel caso di mancata consegna della lettura del contatore al momento dell'alienazione, la tassa sul consumo è interamente dovuta dal nuovo abbonato.
2. Le modifiche di cui alla presente Ordinanza entrano in vigore con effetto immediato.
 3. La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni (articolo 192 cpv. 2 LOC), precisamente **dal 23 marzo all'8 maggio 2023**. Nel computo del termine sono considerate le ferie giudiziarie che decorrono dal 2 al 16 aprile 2023 (articolo 16 della Legge sulla procedura amministrativa – LPAmM).
 4. La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro il termine del periodo di pubblicazione secondo il precedente punto 3. Ad eventuali ricorsi è tolto l'effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO
Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO
Luca Foletta

